

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV**  
**n. 165-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE COVI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

**ACHILLE OTTAVIANI**

per il reato di cui all'articolo 629 del codice penale  
(estorsione)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 2 giugno 1993

---

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 1993

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 19 maggio 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Ottaviani per il reato di cui all'articolo 629 del codice penale (estorsione).

In data 2 giugno 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula l'8 giugno 1993 e deferita alla Giunta il 14 giugno 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 7 e del 15 luglio 1993.

Il senatore Ottaviani - che aveva già fornito una memoria scritta - è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 7 luglio 1993.

Nei confronti del senatore Ottaviani viene ipotizzato il delitto di estorsione, commesso in Verona negli anni 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992, che si sarebbe realizzato nella pubblicazione nei giornali da lui diretti di articoli di taglio negativo nei confronti di esponenti del mondo imprenditoriale, politico e della pubblica amministrazione veronese, procurandosi così ingiusti profitti di somme di denaro versate, a seguito di estorsione di contratti pubblicitari, di redazionali ed articoli giornalistici.

L'ipotesi di reato è emersa a seguito di dichiarazioni rese da tale Asileppi Virgilio, già segretario provinciale della DC veronese e Presidente della società di gestione dell'aeroporto di Verona-Villafranca S.p.A., che ha accusato il senatore Ottaviani di pressanti comportamenti estorsivi nella veste di direttore del giornale «Verona Magazine» pubblicato a Verona.

Analoghe dichiarazioni vengono rilasciate da Giovanni Calderaro, già esponente del P.S.I. veronese, da Paola Buzzini, giornalista già collaboratrice del senatore Ottaviani, da Sergio Filippini, già agente pubblici-

tario e come tale collaboratore del senatore Ottaviani.

La richiesta di autorizzazione dà atto anche di altre indagini effettuate e sottolinea come le stesse avrebbero solo in parte confermato le accuse dell'Asileppi e degli altri sopramenzionati, mentre altre avrebbero addirittura escluso un'attività estorsiva nella conduzione della o delle imprese editoriali. Peraltro, alcune delle risultanze favorevoli al senatore Ottaviani risulterebbero meritevoli di approfondimento, perchè evidenzerebbero la richiesta di compensi per prestazioni mai convenute nè fruite.

Il senatore Ottaviani ha reso spontaneamente interrogatorio al pubblico ministero ed ha presentato una diffusa memoria con la quale contesta gli addebiti e chiede che l'autorizzazione a procedere sia negata.

La Giunta ha rilevato che la difesa del senatore Ottaviani, sia quella contenuta nella memoria assai ampia da lui presentata sia quella esposta nel corso dell'audizione, comporterebbe per la Giunta una valutazione di merito che non le spetta. Mentre non pare alla Giunta che possa ipotizzarsi nella vicenda un intento persecutorio nei confronti del senatore Ottaviani: non certamente da parte del pubblico ministero precedente, che nella richiesta stessa prospetta gli elementi scaturiti dalle indagini in termini obiettivi e prospettando l'esigenza di approfondimento; nè sembra convincente quanto affermato dal senatore Ottaviani, secondo il quale le accuse rivolte nei suoi confronti sarebbero determinate da ragioni di ordine politico in relazione alla situazione politico-amministrativa del Comune di Verona, nel quale si prospettava una crisi che avrebbe potuto portare alle elezioni con la candidatura del senatore Ottaviani a Sindaco della città; di qui l'interesse delle forze politiche avversarie a costruire «addosso al personaggio emergente un *fumus* di indegnità». Senonchè di simile manovra persecutoria il senatore Ottaviani non dà

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alcuna prova; essa non può essere ricavata da una sorta di presunzione, secondo la quale dal preteso fatto certo del prevedibile successo personale del senatore Ottaviani e del suo partito, la Lega Nord, si dovrebbe risalire a fatti non altrimenti provati, attraverso i quali convalidare l'ipotesi di un intento persecutorio dei testi dichiaranti.

La Giunta ha infine rilevato che il senatore Ottaviani ha proposto denuncia per calunnia contro i signori Asileppi e Calderaro in data 8 giugno 1993, cioè successivamente alla domanda di autorizzazione a procedere proposta dal pubblico ministero precedente. Tale denuncia - se può confortare a ritenere che il senatore Ottaviani

ritiene di poter smentire le accuse proposte a suo carico - induce peraltro a considerare che è necessario l'acclaramento dei fatti che sono alla base di tale denuncia, che necessariamente sono i medesimi che possono, in ipotesi, supportare l'accusa nei confronti del senatore Ottaviani: in sostanza il senatore Ottaviani ha scelto il terreno di scontro, la sede giudiziaria, e non può pretendere di condurlo in posizione di squilibrio a proprio favore.

Per questi motivi, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di concedere l'autorizzazione a procedere.

Covi, *relatore*

